

L'idoneità del minore a testimoniare



LM in Psicologia Clinica


Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

A.A. 2018-19

Prof.ssa Antonietta Curci

Capacità testimoniale

1. Capacità di determinarsi liberamente e coscientemente
 2. Discernimento critico del contenuto delle domande al fine di produrre risposte coerenti e di resistere alla suggestione
- “ogni persona ha la capacità di testimoniare” (art. 196 c.p.p.)




Valutazione della capacità testimoniale

- Nei casi in cui vi possano essere rischi di difetti nella rappresentazione e nella narrazione dei fatti (es. minori, infermi di mente, ecc.)
- Nel caso di testimone minorenni, l'accertamento della capacità testimoniale deve riferirsi a *"accertamento della sua capacità a recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle ed esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali che regolano la sua relazione con il mondo esterno, alla qualità e alla natura dei rapporti familiari"* (Cass. Pen. Sez. III, 3 ottobre 1997, n. 8962)

Principi di psicologia della testimonianza recepiti nel diritto

Cass. Pen. Sez. III, 8 marzo 2007, n. 121:

1. La ripetizione di un ricordo può portare a distorsioni
“...Nella valutazione della testimonianza di un bambino, le primissime dichiarazioni spontanee sono quelle maggiormente attendibili proprio perché non “inquinata” da interventi esterni che possono alterare la memoria dell’evento ...”



Principi di psicologia della testimonianza recepiti nel diritto

Cass. Pen. Sez. III, 8 marzo 2007, n. 121:

2. Le domande suggestive possono alterare il contenuto del ricordo


“...E' sperimentalmente dimostrato che un bambino, quando è incoraggiato e sollecitato a raccontare, da parte di persone che hanno una influenza su di lui (e ogni adulto è per un bambino un soggetto autorevole) tenda a fornire la risposta compiacente che l'interrogante si attende e che dipende, in buona parte, dalla formulazione della domanda. Si verifica un meccanismo per il quale il bambino asseconda l'intervistatore e racconta quello che lo stesso si attende, o teme, di sentire ...”

Principi di psicologia della testimonianza recepiti nel diritto

- Cass. Pen. Sez. III, 8 marzo 2007, n. 121:


3. Non esistono indicatori comportamentali e specifici di abuso sessuale

“... La piccola presentava qualche disagio di equivoca genesi che ben può essere attribuito, come ha sostenuto l'imputato, alla situazione familiare ed alla separazione dei genitori; è noto che la risposta allo stress è aspecifica per cui le stesse reazioni emotive e comportamentali possono derivare sia dall'abuso sessuale sia dal conflitto genitoriale, sia da entrambi i fattori...”



Principi di psicologia della testimonianza recepiti nel diritto


- Cass. Pen. Sez. III, 8 marzo 2007, n. 121:
 4. Attenzione alle dinamiche familiari
" ... il contesto era fortemente a rischio di, pur involontarie, manipolazioni sulla minore per la ricordata conflittualità familiare e per i sentimenti negativi della bambina nei confronti della madre. ... "



Perizia sull'idoneità a testimoniare


I quesiti devono essere “formulati in termini tali da non implicare definizioni o qualifiche giuridiche la cui cognizione deve essere riservata al giudice (...) la loro formulazione dovrà essere espressa in modo tale che l'esperto fornisca al giudice dati e valutazioni che attengano esclusivamente alla propria disciplina in base alle relative ed autonome categorie concettuali (...)”

(Linee-Guida per l'acquisizione della prova scientifica nel processo penale”, Siracusa, 13-15 giugno 2008)




Esempi di quesiti peritali (1)

“Dica il perito, presa visione degli atti processuali, espletati tutti gli opportuni accertamenti, se la minore presenta capacità psicofisiche che rendano idonea a percepire, rievocare e narrare i fatti in esame e se sussistano elementi clinici indicativi di possibili pregresse esperienze traumatiche”.




Esempi di quesiti peritali (2)

“Esaminati gli atti del procedimento e in particolare le video registrazioni dica il C.T.U. se all’epoca dei fatti la minore era capace di testimoniare in ordine ai fatti illeciti di cui al processo”.




Esempi di quesiti peritali (3)

“...Esaminati gli atti processuali e la documentazione anche audiovisiva acquisita nel corso del dibattimento, assunte, dica il perito se la minore con riferimento all'epoca dei fatti, a quella della denuncia e delle successive deposizioni sia in grado di comprendere, memorizzare e riferire fatti accaduti sotto la sua percezione; se ella esprime in particolare capacità di ricordare eventi autobiografici, se ella abbia la capacità di discriminare il vero dal falso o incorra nel rischio di travisamento dei fatti, se sia soggetto suggestionabile o altrimenti capace di menzogna con riguardo ai fatti narrati”.




Esempi di quesiti peritali (4)

“Visti gli atti del presente procedimento penale, acquisita ogni utile informazioni e documentazione, sentito il minore p.o. ed eventualmente l'indagato ed effettuata ogni altro opportuno accertamento, dica il C.T., tracciato il profilo cognitivo e di personalità del minore, se lo stesso ha la capacità di rendere testimonianza in relazione ai fatti riferiti in sede di incidente probatorio. Riferisca quant'altro utile alle indagini”.




Esempi di quesiti peritali (5)

“Dica il perito, effettuata ogni opportuna indagine, esaminati gli atti e i documenti, se il minore sia, compatibilmente con la sua età, il tipo di istruzione e di educazione ricevuta, in grado di comprendere, ricordare e riferire fatti o vicende attinenti la sfera sessuale, che lo abbiano eventualmente coinvolto, specificando, in caso contrario, ove possibile, se egli sia particolarmente influenzabile ad opera di adulti sì da poter essere indotto a riferire cose non vere. Riferisca altresì l'attitudine del minore a discernere il vero dal falso”.




Esempi di quesiti peritali fuorvianti e inadeguati (1)

“Descrivano le consulenti – esaminati gli atti del procedimento, effettuato ogni opportuno accertamento, sentite anche le figure genitoriali ed educative terapeutiche di riferimento della minore – il quadro della personalità della stessa precisando se detto quadro presenti segni psicologico clinici che possono essere ricondotti eziologicamente a esperienze ricordi e vissuti traumatici, indicando in caso affermativo ogni circostanza penalmente rilevante ed effettuando videoregistrazione degli incontri con la minore”.




Esempi di quesiti peritali fuorvianti e inadeguati (2)

“Valuti il perito, una volta operata la trascrizione delle due audiocassette relative alla deposizione resa dalla minore in sede di incidente probatorio, l’attendibilità della minore medesima”.



Esempi di quesiti peritali fuorvianti e inadeguati (3)


“...procedano i consulenti tecnici alla osservazione psicodiagnostica della minore con particolare riferimento alle conseguenze psicologiche determinate dagli eventi in ipotesi delittuosi per cui procede la procura, formulando all’esito le loro valutazioni”.



Processi psicologici nella testimonianza


Accertamento della capacità a testimoniare di un teste: "accertamento della sua capacità a recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle ed esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali che regolano la sua relazione con il mondo esterno, alla qualità e alla natura dei rapporti familiari" (Cass. Pen. Sez. III, 3 ottobre 1997, n. 8962).

- Percezione
- Rievocazione
- Espressione e comunicazione




Indagine evidence-based

- Frye test vs. standard Daubert
- Frye test (1923): Stabilisce come criterio per l'ammissibilità delle prove scientifiche nelle corti americane federali e statali la "general acceptance" degli esperti nel relativo campo di applicazione
 - battaglia degli esperti




Indagine evidence-based

- Standard Daubert (Daubert vs. Merrel Dow Pharmaceuticals, 1993)
 - Il criterio per l'ammissibilità della prova scientifica non è SOLTANTO la "general acceptance" ma la decisione indipendente del giudice
 - Valutazione della rilevanza della prova scientifica rispetto ai fatti in esame e della sua affidabilità scientifica
 - La prova è scientifica se è fondata su un metodo scientifico (scientificità = metodo)
 - Elementi rilevanti per il giudizio:
 - teorie falsificabili (derivanti dalla falsificazione di hp) sul piano empirico
 - percentuale di errore noto o potenziale e rispetto degli standard di replicabilità
 - Pubblicazioni specializzate su riviste peer-reviewed




Metodologie non evidence-based

- Utilizzo dei test proiettivi (CAT, TAT, Blacky Pictures, Favole della Duss, Figura Umana, ecc.)
→ problemi di fedeltà, validità, interpretazione
- Uso improprio degli indicatori di abuso (aspecificità)
- Verificazionismo
- Logica circolare (si assume che sia vera un'affermazione da dimostrare [l'abuso è avvenuto] e si usano i presunti indicatori per dimostrare che è realmente avvenuto)




Aree di indagine psicologica nell'accertamento della capacità a testimoniare (Codognotto e Sartori, 2010)

- Verifica della capacità ricordare e riferire fatti vissuti in prima persona (memoria autobiografica) - la verifica della capacità di espressione (capacità linguistica)
 - Verifica della capacità di comprendere le domande poste dall'esaminatore (comprensione linguistica)
 - Verifica della capacità di identificare differenze minime di significato (conoscenze semantiche)
 - Verifica della capacità di discriminare il vero dal falso e dal verosimile (riconoscimento dell'assurdità)
 - Verifica della capacità di resistere alle domande suggestive quando queste sono inavvertitamente poste dall'esaminatore (suggestionabilità)
 - Verifica della capacità di comprendere gli stati mentali altrui (teoria della mente)
 - Verifica dell'identificazione della fonte dell'informazione (source monitoring)
- 


Valutazione della capacità della memoria autobiografica

- Curva della memoria nel ciclo di vita
- Amnesia infantile (variazioni nella morfologia cerebrale)
- Confabulazione (tendenza a riempire involontariamente, senza l'intenzione di mentire, i buchi di memoria)




Valutazione della capacità e della comprensione linguistica (Bishop, 1982)

- Difficoltà a livello lessicale e sintattica: i bambini tra 4 e 6 anni dimostrano una riduzione della capacità di comprensione linguistica fino al 65% (percentuale che diminuisce all'aumentare dell'età per assestarsi intorno al 40%)
- Difficoltà nel riconoscimento semantico di parole e concetti: le domande non idonee e il fatto che i bambini tendono a compiacere l'adulto che interroga accentuano queste difficoltà




Suggestionabilità e ruolo della ripetizione

- I bambini non sono inattendibili di per sé, ma la vulnerabilità alla suggestione aumenta al diminuire dell'età del minore
- Difficoltà a identificare la fonte dell'informazione (source monitoring)
- Ruolo della ripetizione e rehearsal (ruminazione e condivisione)




Alcuni strumenti per la valutazione neuropsicologica evidence-based

- Test of Reception of Grammar (TROG): identifica quali tipologie sintattiche non vengono comprese dal minore
 - Test di Crovitz (Crovitz e Shiffman, 1974): valuta la quantità dei ricordi e il numero di dettagli spazio-temporali recuperati sulla base della presentazione di alcuni stimoli (parole concrete e parole astratte)
 - Modified Confabulation Battery (MCB, Dalla Barba, Nedjam e Dubois 1999): indaga la capacità del soggetto di fornire informazioni autobiografiche e semantiche autentiche, ovvero non confabulate
 - Bonn Test of Statement Suggestibility (BTSS, per bambini in età prescolare) e Gudjonsson Suggestibility Scale (GSS2, per bambini in età scolare)
 - The WORD Test 2: Elementary e Scala d'Intelligenza Stanford-Binet, Forma L-M (Revisione Terman-Merill): richiedono l'individuazione di assurdità semantiche all'interno di una frase o di una storia
 - Test Faux Pas per l'individuazione della capacità di mentalizzazione (Theory of Mind, TOM)
- 

Tirando le somme...

- Non esiste una idoneità a testimoniare in astratto, ma questa va valutata in rapporto alla complessità dei fatti da raccontare, con determinate caratteristiche spazio-temporali, nell'interazione con le capacità cognitive del soggetto chiamato a testimoniare
- La valutazione è qualitativa, basata sulla competenza dell'esperto che ha margini di discrezionalità ridotti, in rapporto ai criteri di scientificità necessari per l'ammissibilità della stessa prova



Dal punto di vista del diritto... (1)

Il "giusto processo", secondo l'art. 111 della Costituzione:

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà davanti al giudice di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

(continua)

Dal punto di vista del diritto... (2)

...

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.


Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

I tre principi fondamentali del giusto processo secondo l'art. 111 della Costituzione

- Il processo si svolge nel contraddittorio tra le parti
- La parte offesa (e l'imputato) ha la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico
- Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova



Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo (CEDU) (in vigore dal 1953) (1)

Art. 6: Diritto ad un equo processo

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

(continua)



Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo (CEDU) (in vigore dal 1953) (2)

...

Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

In particolare, ogni accusato ha diritto di:

- a. *essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;*
- b. *disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;*
- c. *difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;*
- d. *esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;*
- e. *farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.*

Protocollo opzionale alla convenzione dei diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini delle Nazioni Unite – New York 2000 (I. 46/2002) (1)

Articolo 8: 1. Gli Stati parti adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscritte dal presente Protocollo, in particolare:

- a) Riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adattando le procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni;*
- b) Informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo e alla portata della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso;*
- c) Permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura, in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno;*

(continua)

Protocollo opzionale alla convenzione dei diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini delle Nazioni Unite – New York 2000 (I. 46/2002) (2)

- d) *Fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria;*
- e) *Proteggendo, se del caso, la vita privata e l'identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;*
- f) *Vigilando, se del caso, che le vittime e le loro famiglie e i testimoni a carico siano al riparo da intimidazioni e rappresaglie;*
- g) *Evitando ogni indebito riguardo nel pronunciare la sentenza e nell'esecuzione di ordinanze o decisioni che stabiliscono un indennizzo per le vittime.*

2. Gli Stati parti si accertano che nessuna incertezza relativa all'età effettiva della vittima impedisca l'instaurazione di inchieste penali, soprattutto di inchieste volte a determinare la loro età.

3. Gli Stati parti si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente Protocollo da parte dell'ordinamento giudiziario penale, l'interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.

(continua)


Protocollo opzionale alla convenzione dei diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini delle Nazioni Unite – New York 2000 (I. 46/2002) (3)

4. Gli Stati parti adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui nel presente Protocollo.

5. Se del caso, gli Stati parti si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l'integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e di riabilitazione delle vittime di tali reati.

6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell'accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.

Giusto processo




Legal Process
Trauma
(Gardner, 1995)

Indagini preliminari: prassi degenerative (Riforme 1996-1998 sull'ascolto protetto del minore)

"La prassi ha dimostrato che la libertà concessa al p.m. nella fase delle indagini è degenerata a svantaggio degli spazi difensivi e della effettività del controllo da parte del gip. Bisogna riconoscere che il codice del 1988 ha confidato troppo nel self-restraint dell'organo dell'accusa, nella efficacia degli interventi moderatori del gip e nei vincoli di inutilizzabilità degli atti in sede dibattimentale. Per diversi motivi nessuno di questi contrappesi è stato invece effettivamente capace di limitare la sovranità assoluta del p.m. che connota oggi la prassi della fase anteriore al dibattimento".


(Massimario giurisprudenza Sez. Un. Cass. Pen.)



Delibera 11.03.09 della Giunta Unione Camere Penali Italiane

Preso atto della carenza della effettività della disciplina oggi vigente e delle prassi degenerative in tema di ascolto del minore, la Giunta UCPI delibera di:


1. Stimolare la riflessione sull'argomento
2. Sollecitare nelle autorità preposte allo svolgimento delle indagini, una maggiore attenzione e sensibilità sull'argomento
3. Provocare un intervento normativo (sulla scia della Carta di Noto e di altre Linee Guida accreditate)
4. Tutelare la personalità del bambino da metodiche probatorie pregiudizievoli, assicurando nel contempo il più alto tasso di attendibilità possibile al contributo conoscitivo offerto dal soggetto, in modo da non ledere il diritto dell'imputato ad un giusto processo



Perizia sull'attendibilità?

La valutazione dell'esperto non può riguardare l'accertamento dei fatti (né l'attendibilità del dichiarante), ma riguarda:


1. La competenza (o accuratezza) che riguarda il rapporto tra ciò che è successo e ciò che si ritiene sia successo, cioè il rapporto tra realtà oggettiva e realtà soggettiva. La valutazione della competenza riguarda l'accertamento delle capacità percettive, mnestiche, cognitive e linguistiche.
2. La credibilità clinica che riguarda il rapporto tra ciò che si ritiene di sapere e la motivazione a dichiararlo, cioè il rapporto tra realtà soggettiva e realtà riferita. (es., eventuali influenze motivazionali e suggestive che possono avere agito, esplicitamente o implicitamente, esternamente od internamente, nel soggetto testimone e/o sulla testimonianza).



La competenza dell'esperto (circolare Tribunale di Roma) (1)

La prova del possesso della speciale competenza deve essere rigorosa. Può essere fornita, in particolare, attraverso la dimostrazione:

- *di avere eseguito prestazioni professionali di particolare complessità;*
- *di avere pubblicato monografie, articoli, saggi, note;*
- *di essere stato relatore o docente in istituti universitari, scuole di specializzazione, corsi di aggiornamento;*
- *di aver svolto e svolgere continuativamente e da un apprezzabile arco di tempo l'attività professionale.*




La competenza dell'esperto (circolare Tribunale di Roma) (2)

La prova della speciale competenza non può essere desunta dai seguenti elementi se non corroborati aliunde:

- *attività professionale risalente nel tempo o svolta in modo non continuativo;*
- *mera partecipazione quale discente a corsi di aggiornamento;*
- *mera partecipazione ad attività professionali 'di gruppo' (es. studi associati), ovi non si dimostri il tipo e l'entità dell'apporto fornito dall'istante alle singole prestazioni professionali.*

...




La competenza dell'esperto (delibera Consiglio Ordine Psicologi 20.09.03)

Per l'inserimento negli elenchi degli Esperti e degli Ausiliari dei Giudici presso i Tribunali è richiesta:

- anzianità di iscrizione all'Albo degli Psicologi di almeno 3 anni
- specifico percorso formativo post laurea in ambito di Psicologia Giuridica e Forense.
- requisito di mantenimento dell'iscrizione ai suddetti elenchi è la frequenza, dimostrata con certificazione/attestato, di almeno un evento all'anno (con indicazione delle ore di impegno per ciascun evento) di aggiornamento in psicologia Giuridica e Forense o materie attinenti.


La Carta di Noto

- Linee-guida per l'esame del minore presunta vittima di abuso sessuale.
 - Realizzata da magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi e medici nel corso del convegno ISISC tenutosi a Noto nei giorni 6-9 giugno 1996.
 - Aggiornata nel corso del convegno ISISC del 4-7 luglio 2002.
 - Aggiornata nuovamente nel corso del convegno ISISC del 10-11 giugno 2011.
 - Vale per gli psicologi e, in generale, per "qualunque soggetto che nell'ambito del procedimento instauri un rapporto con il minore".
- 

Il protocollo di Venezia


21-23 settembre 2007

- Fa propri i principi della Carta di Noto
- Delinea e specifica, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, le linee guida alle quali gli esperti dovrebbero attenersi nell'affrontare casi di abuso sessuale collettivo su minori
- Contiene un'allegata guida metodologica aggiornabile alla luce dei progressi scientifici



Definizione (art. 1; PV)

Gli abusi sessuali collettivi consistono in atti di carattere sessuale rivolti a gruppi di minori che si assumono posti in essere da uno o più soggetti. Per le loro caratteristiche richiedono un preliminare e ineludibile intervento conoscitivo del contesto in cui si assume abbiano avuto origine.




Gli antecedenti: “L’interesse del minore”

- Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25/01/1996.
- Protocollo alla convenzione dei diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini (stipulato il 6 settembre 2000 a New York, ratificato con legge dello Stato 11 marzo 2002 n. 46).
- Convenzione di Lanzarote del 12 luglio 2007, ratificata il 19 gennaio 2010, attraverso cui gli stati membri del Consiglio d’Europa si impegnano a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei re, nonché per la tutela delle vittime


L'interesse del minore (art. 4; PV)

I difensori delle parti e gli esperti dovranno attenersi e richiamarsi ai principi della Convenzione di Strasburgo per cui l'intervento ed il trattamento del minore da parte del sistema giudiziario non deve essere manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, con particolare riguardo alle conseguenze sulla sua salute psicofisica dell'espletamento e del protrarsi delle audizioni del minore stesso.




Riservatezza (art. 7; PV)

In tutte le fasi del procedimento penale deve essere scrupolosamente tutelato e garantito il diritto dei minori al rispetto della loro dignità e riservatezza, in conformità ai principi della Convenzione di New York. In particolare, devono essere assunte tutte le cautele affinché non vengano diffuse dai media notizie e immagini riguardanti i minori e i loro familiari, o altre informazioni che possano contribuire, anche indirettamente, alla loro identificazione, coerentemente con quanto stabilito dalla Carta di Treviso.




Sviluppo infantile (art. 5; PV)

Considerato che l'organizzazione e il funzionamento psicologico del minore sono in continua evoluzione e che, alla luce anche delle attuali conferme scientifiche, il minore risulta molto vulnerabile ad influenze esterne, occorre che l'indagine sia svolta in modo coerente ed adeguato all'attualità del suo sviluppo, riducendo al minimo le occasioni di ascolto, nel rispetto dei diritti delle parti coinvolte nel procedimento.




Gli esperti (art. 1; CN)

E' necessario che gli esperti (psicologi, psichiatri e neuropsichiatri infantili) e le altre figure professionali (magistrati, avvocati, Polizia Giudiziaria) coinvolte nella raccolta della testimonianza dei minori possiedano specifiche competenze legate ad una aggiornata formazione in psicologia forense e della testimonianza.




Gli esperti (artt. 4; CN)

La funzione dell'esperto incaricato di effettuare l'audizione e/o una valutazione a fini giudiziari deve restare **distinta da quella finalizzata al sostegno e al trattamento e va pertanto affidata a soggetti diversi**. La distinzione dei ruoli e dei soggetti deve essere rispettata anche nel caso in cui tali compiti siano attribuiti ai Servizi Socio-Sanitari pubblici. In ogni caso, i dati ottenuti nel corso delle attività di sostegno e di terapia del minore non sono influenti, per loro natura, ai fini dell'accertamento dei fatti.




Gli esperti (art. 5; CN)

Gli esperti devono avere una competenza specifica e documentabile. E' diritto delle parti processuali, in occasione del conferimento di ogni incarico peritale, **interloquire sull'effettiva competenza dell'esperto** e sul contenuto dei quesiti.



Gli esperti (art. 7; CN)

Per evitare anche involontari condizionamenti nella conduzione delle interviste è preferibile che l'esperto che coadiuva il magistrato nella raccolta della testimonianza sia diverso dall'esperto incaricato della verifica dell'idoneità a testimoniare.



Gli esperti (art. 2; PV)

Gli esperti che accettano gli incarichi di indagine psicosociale in materia di abuso sessuale collettivo, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato, devono essere professionisti specificamente formati in ambito psicogiuridico, essere in possesso di titoli specialistici e di comprovata competenza in ambito professionale e/o in ambito di ricerca scientifica.

Non devono trovarsi in conflitto di interesse (per esempio: quando la struttura in cui l'esperto opera ha o potrebbe avere in carico il minore per la psicoterapia).


Gli esperti (art. 2; PV), cont.

Essi sono tenuti a dimostrare il loro costante aggiornamento professionale ed a tenere conto di ogni avanzamento metodologico e culturale della psicologia giuridica, sociale e interpersonale, della psicologia cognitiva, della psicologia e psicopatologia dello sviluppo e delle neuroscienze.

Considerata la complessità della materia, l'esperto nominato nell'ambito di un procedimento penale deve segnalare l'opportunità al magistrato di svolgere l'incarico in forma collegiale.


Evidence-based (art. 6 ; PV)

La scelta degli strumenti usati dall'esperto nella valutazione della idoneità a testimoniare deve essere motivata sulla base di precisi riferimenti alla letteratura scientifica che ne dimostrino la validità nel caso specifico, attraverso un approccio basato sui risultati delle ricerche empiriche scientificamente validati ("evidence based").




Evidence-based (art. 11; CN)

Nella valutazione del minore gli esperti dovrebbero utilizzare metodologie **evidence-based** e strumenti che possiedano le caratteristiche di ripetibilità e accuratezza e che siano riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento.



L'oggetto (art. 12, CN)

In tema di idoneità a testimoniare le parti e gli esperti si assicurano che i quesiti siano formulati in modo da non implicare giudizi, definizioni o altri profili di competenza del giudice. **Non vanno utilizzate dall'esperto espressioni come "attendibilità", "credibilità", "veridicità", "compatibilità" perché potenzialmente fuorvianti.** Il quesito posto all'esperto dovrebbe riferirsi a quanto accreditato dal patrimonio di conoscenze della comunità scientifica. Ove la richiesta peritale esorbitasse dalle sue competenze e da quanto è accreditato dal patrimonio scientifico attuale, l'esperto deve farlo presente al giudice.




L'oggetto (art. 13, CN)

L'idoneità a rendere testimonianza sulla quale l'esperto è chiamato ad esprimersi comprende **capacità generiche e specifiche**. Le prime riguardano funzioni cognitive quali la memoria, l'attenzione, le capacità di comprensione e di espressione linguistica, la capacità di individuare la fonte delle informazioni, le capacità di discriminare realtà e fantasia, il verosimile dal non verosimile, ecc., nonché il livello di suggestionabilità e di maturità psico-affettiva. Le capacità specifiche riguardano l'abilità del minore di organizzare e riferire il ricordo in relazione alla complessità esperienziale di quello che si suppone essere avvenuto e l'eventuale presenza di influenze suggestive, interne o esterne (derivanti dall'interazione con adulti o con coetanei) che possano avere interferito nel racconto.


L'oggetto (art. 14; CN)

In sede di accertamento dell'idoneità specifica è necessario chiarire e considerare le circostanze e le **modalità** attraverso cui il minore ha narrato i fatti a familiari, operatori sociali, Polizia Giudiziaria ed altri soggetti.




L'oggetto (Art. 15; CN)

All'esperto non può essere demandato il compito di accertare la veridicità e la validità del racconto o dei racconti resi; i metodi scientifici che sono stati sviluppati non possono essere applicati all'accertamento della verità fattuale della produzione narrativa del minore. La idoneità a testimoniare non implica la veridicità e la credibilità della narrazione.




Processi psico-sociali (art. 23; CN)

Nei casi di abusi e/o maltrattamenti collettivi cioè di eventi in cui si presume che una o più persone abbiano abusato e/o maltrattato più minori, occorre acquisire elementi per ricostruire, per quanto possibile, **la genesi e le modalità di diffusione delle notizie** anche al fine di evidenziare o escludere una eventuale ipotesi di contagio dichiarativo.



Processi psico-sociali (art. 11; PV)

È altresì necessario, proprio perché sono coinvolti più minori, che l'esperto ricostruisca la genesi del primo sospetto e le eventuali reciproche influenze nelle dichiarazioni, le modalità ed entità di diffusione della notizia dei presunti abusi e le caratteristiche comunicative del contesto.




Registrazioni (art. 8; CN)

In sede di raccolta delle dichiarazioni occorre ridurre il numero delle audizioni. Il minore deve essere avvertito della finalità della sua audizione con la possibilità di dire "non ricorda" e "non sa". **Le interviste vanno opportunamente audio-videoregistrate avendo cura che vengano documentate anche le modalità dell'interazione dell'esperto con il minore (comunicazione non verbale, feedback, ecc.).** Nel proporre domande occorre evitare che esse lascino trapelare aspettative dell'interrogante o che diano per scontati fatti che sono oggetto di indagine. L'incontro deve avvenire in orari, tempi, modi e luoghi tali da assicurare, per quanto possibile, la serenità del minore, evitando ogni contatto con l'accusato. Occorre contenere la durata e le modalità dell'audizione in tempi rapportati all'età e alle condizioni emotive del minore. Durante l'intervista va verificato se il minore ha raccontato in precedenza i presunti fatti ad altre persone e con quali modalità.

Memoria (art. 10; PV)


A partire dall'avvio delle indagini l'esperto, chiamato a svolgere un qualsiasi ruolo di cui al punto precedente, non deve utilizzare modalità di induzione della narrazione che possano alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti da parte del minore.

Tutti i colloqui devono essere videoregistrati e con i verbali di sommarie informazioni devono essere disponibili anche le trascrizioni integrali di tali colloqui.




Materiali (art. 12; PV)

L'intero materiale videoregistrato, anche in contesti quotidiani e domestici relativi alle narrazioni effettuate dai minori, deve essere acquisito agli atti e fatto oggetto di approfondita analisi, al fine di stabilire i modi attraverso i quali i minori sono stati eventualmente "ascoltati" da figure adulte significative.




Incidente probatorio (art. 9; CN)

L'incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento. Onde limitare il rischio sia di fenomeni di vittimizzazione secondaria, sia di rielaborazione/contaminazione del ricordo degli eventi vissuti, risulta opportuno procedere all'audizione in sede di S.I.T. solo in caso di necessità, ovvero quando gli elementi probatori non siano sufficienti per proseguire l'azione penale.




I sintomi (art. 18; CN)

Non esistono segnali psicologici, emotivi e comportamentali validamente assumibili come rivelatori o "indicatori" di una vittimizzazione. Non è scientificamente fondato identificare quadri clinici riconducibili ad una specifica esperienza di abuso, né ritenere alcun sintomo prova di essi. Parimenti, l'assenza di sintomatologia psicologica, emotiva e comportamentale in capo al minore non può escluderli.




I sintomi (art. 3; PV)

L'esperto è tenuto a valutare gli eventuali segni di disagio e/o sintomi di disturbi comportamentali ed emotivi (presenti sia al momento dei presunti abusi, sia nel momento dell'indagine) alla luce delle evidenze cliniche, collocandoli all'interno delle fasi di sviluppo dei minori e delle varie vicende familiari e ambientali in cui essi si trovano coinvolti.




Causalità (art. 9; PV)

Gli esperti che svolgono il ruolo di periti, consulenti tecnici di tutte le parti processuali, ausiliari di polizia giudiziaria e i professionisti che, comunque, intervengano sul caso, non possono esprimersi sull'accertamento di nessi causali, di correlazioni e/o della cosiddetta *compatibilità* fra condizioni psicologiche dei minori e accadimento dei presunti abusi. In nessun caso, comunque, devono pronunciarsi in merito all'accertamento dei fatti oggetto di denuncia.




Funzioni (art. 17; CN)

La funzione dell'esperto incaricato di effettuare l'audizione e/o una valutazione a fini giudiziari deve restare **distinta da quella finalizzata al sostegno e al trattamento e va pertanto affidata a soggetti diversi**. La distinzione dei ruoli e dei soggetti deve essere rispettata anche nel caso in cui tali compiti siano attribuiti ai Servizi Socio-Sanitari pubblici. In ogni caso, i dati ottenuti nel corso delle attività di sostegno e di terapia del minore non sono influenti, per loro natura, ai fini dell'accertamento dei fatti.




Assistenza (art. 3; CN)

È opportuno che l'attività di assistenza psicologica o psicoterapeutica del minore - salvo casi di particolare urgenza e gravità - avvenga **dopo** che questi ha reso testimonianza in sede di **incidente probatorio**.




Terapia (art. 8; PV)

Fatta eccezione per le situazioni di rilevante gravità psicopatologica dei minori, è consigliato l'avvio di un percorso terapeutico solo dopo l'acquisizione della testimonianza in sede di incidente probatorio. In ogni caso, l'attività clinica, nelle fasi precedenti all'acquisizione della prova testimoniale, deve esulare dalla raccolta delle dichiarazioni dei minori relative al presunto abuso sessuale.



Guida metodologica PV


1. Pianificazione dell'intervista

- a. Pianificare l'intervista
 - b. Coordinamento temporale delle interviste dei diversi minori
 - c. Chi svolge l'intervista
 - d. Dove si svolge l'intervista (setting) e chi è presente
 - e. Materiali utilizzati durante l'intervista
 - f. Durata e ritmo dell'intervista
- 

Guida metodologica PV

2. Principi generali dell'indagine psicologica e psicosociale


- a. Videoregistrazione di ogni intervento sul minore
- b. Stabilire la relazione con il minore
- c. Esame delle sue capacità cognitive e linguistiche
 - *Info dai genitori su eventi contigui non collegati all'abuso*
 - *Esame capacità di discriminare il vero dal verosimile e riconoscere l'assurdo*
 - *Esame memoria autobiografica su eventi di complessità analoga*
 - *Esame livello sviluppo linguistico*
 - *Esame percezione tempo (contiguità, continuità) e orientamento spaziale*



Guida metodologica PV

2. Principi generali dell'indagine psicologica e psicosociale

- d. Valutazione del contesto familiare e sociale in cui si è sviluppato il racconto relativo ai presunti fatti oggetto di indagine
- e. Analisi dei possibili elementi di "contagio" tra i minori
- f. Analisi dei possibili elementi di "contagio" tra gli adulti
- g. Ricerca degli eventuali contesti comuni in cui potrebbe essere stato possibile il "contagio"
- h. Valutazione degli stili di comunicazione tra il minore e i genitori e/o gli adulti di riferimento allo scopo di cogliere l'influenza che suddetto stile comunicazionale ha avuto nella attribuzione di significato (Semantico-Emotivo) all'interno della narrazione



Guida metodologica PV

3. Raccolta delle dichiarazioni dei minori

a. Richiesta del racconto libero

- *Richiesta della narrazione secondo una sequenza cronologica naturale degli eventi*
- *Richiesta della narrazione secondo una sequenza alterata degli eventi*



Guida metodologica PV

3. Raccolta delle dichiarazioni dei minori

b. Domande investigative (*Le domande devono essere poste secondo la sequenza che segue al fine di non compromettere il racconto del minore*)

- *Domande aperte*
- *Domande specifiche*
- *Domande chiuse*
- *Domande "suggestive" ma mai "fuorvianti" (anche su fatti irrilevanti al fine di valutare la suggestionabilità specifica del minore)*



Guida metodologica PV

3. Raccolta delle dichiarazioni dei minori

c. Contenuto delle domande: scelta dei temi da approfondire tra cui ineludibili:

- *Analisi relative al tipo di relazione tra i minori coinvolti*
- *Analisi delle relazioni tra i minori e gli adulti coinvolti*



Guida metodologica PV

3. Raccolta delle dichiarazioni dei minori

d. Congedo del bambino:

- *Dare la possibilità al minore di porre delle domande alle quali rispondere*
- *Tornare ad un livello di comunicazione neutra*
- *Chiusura dell'intervista*



Guida metodologica PV

3. Raccolta delle dichiarazioni dei minori


e. Riassunto degli elementi emersi

- *Riassumere gli elementi più importanti emersi*
- *Suggerire eventuali percorsi di sostegno psicologico, di accompagnamento processuale, sia sul minore che sulla famiglia.*




Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense

- Approvate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Roma il 17 gennaio 1999 dalla Assemblea dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Torino il 15 ottobre 1999
- Non sostituiscono il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani perché si riferiscono specificamente all'operato dello psicologo nel contesto forense



Responsabilità dello psicologo forense

- Art. 1: Lo psicologo è consapevole del fatto che il proprio operato “può incidere significativamente – attraverso i propri giudizi espressi agli operatori forensi ed alla magistratura – sulla salute, sul patrimonio e sulla libertà degli altri”. Pertanto, è tenuto a prestare attenzione “alle peculiarità normative, organizzative sociali e personali del contesto giudiziario”.
- Art. 2: Lo psicologo che opera in ambito forense “non abusa della fiducia e della dipendenza degli utenti destinatari e delle sue prestazioni che a causa del processo sono particolarmente vulnerabili alla propria attività”.



Base scientifica dell'operato dello psicologo forense


- Art. 3: Lo psicologo forense si impegna a mantenere “un livello di preparazione professionale adeguato, aggiornandosi continuamente negli ambiti in cui opera, in particolare per quanto riguarda contenuti della psicologia giuridica, segnatamente quella giudiziaria, e delle norme giuridiche rilevanti”; contribuisce nei limiti del possibile alla formulazione dei quesiti peritali.
- Art. 4, autonomia scientifica: “non consente di essere ostacolato nella scelta di metodi, tecniche, strumenti psicologici, nonché nella loro utilizzazione (art. 6 C.D.)”.
- Art. 5: “Lo psicologo forense presenta all'avente diritto i risultati del suo lavoro, rendendo esplicito il quadro teorico di riferimento e le tecniche utilizzate.
- Art. 6: “Nell'espletamento delle sue funzioni lo psicologo forense utilizza metodologie scientificamente affidabili (art. 5 C.D.; art. 11 C.N.)”.

Competenza dello psicologo forense

- Art. 4: “Nel rispondere al quesito peritale tiene presente che il suo scopo è quello di fornire chiarificazioni al giudice senza assumersi responsabilità decisionali né tendere alla conferma di opinioni preconcepite. Egli non può e non deve considerarsi o essere considerato sostituto del giudice. Nelle sue relazioni orali e scritte evita di utilizzare un linguaggio eccessivamente o inutilmente specialistico. In esse mantiene distinti i fatti che ha accertato dai giudizi professionali che ne ha ricavato”.
- Art. 7: Lo psicologo forense evita “di esprimere opinioni personali non suffragate da valutazioni scientifiche. Nei casi di abuso intrafamiliare, qualora non possa valutare psicologicamente tutti i membri del contesto familiare (compreso il presunto abusante), deve denunciarne i limiti della propria indagine dando atto dei motivi di tale incompletezza (art. 16 C.N.)”.
- Art. 8: “Lo psicologo forense esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata e attendibile”.


Integrità dello psicologo forense

- Art. 9: Lo psicologo forense “si adopera per scoraggiare l’esercizio abusivo di attività strettamente psicologiche svolte da chiunque non rispetti i limiti delle proprie competenze anche segnalandolo al consiglio dell’Ordine (art. 8 C.D.)”.
- Art. 10: “Lo psicologo forense agisce sulla base del consenso informato da parte del cliente/utente. In caso di intervento individuale o di gruppo, è tenuto ad informare nella fase iniziale circa le regole che governano tale intervento (art. 14 C.D.)”.




Segreto professionale

- Art. 10: “Lo psicologo forense è tenuto al segreto professionale (art. 11 C.D.) ma è altresì tenuto a comunicare al soggetto valutato o trattato i limiti della segretezza qualora il mandante sia un magistrato o egli adempia ad un dovere (per es. trattamento psicoterapeutico in carcere) (art. 24 C.D.)”.




Documentazione

- Art. 11: Lo psicologo forense “ricorre, ove possibile, alla videoregistrazione o, quantomeno, alla audioregistrazione delle attività svolte consistenti nell’acquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni di comportamenti. Tale materiale deve essere posto a disposizione delle parti e del magistrato (art. 8 C.N.)”.




CTU vs. CTP

- Art. 12: “Lo psicologo che opera nel processo, proprio per la natura conflittuale delle parti in esso, è particolarmente tenuto ad ispirare la propria condotta al principio del rispetto e della lealtà (art. 33 C.D.). [...] Ove previsto dalla legge, concerta insieme ai colleghi tempi e metodi per il lavoro comune, manifesta con lealtà il proprio dissenso, critica, ove lo ritenga necessario, i giudizi elaborati degli altri colleghi, nel rispetto della loro dignità e fondandosi soltanto su argomentazioni di carattere scientifico e professionale evitando critiche rivolte alla persona (art. 36 C.D.)”.
- Art. 13: “I consulenti di parte mantengono la propria autonomia concettuale, emotiva e comportamentale rispetto al loro cliente. Il loro operato consiste nell’adoperarsi affinché i consulenti di ufficio e il consulente dell’altra parte rispettino metodologie corrette ed esprimano giudizi fondati scientificamente”.



Perizie sui minori

- Art. 14: “Lo psicologo forense rende espliciti al minore gli scopi del colloquio curando che ciò non influenzi le risposte, tenendo conto della sua età e della sua capacità di comprensione, evitando per quanto possibile che egli si attribuisca la responsabilità per ciò che riguarda il procedimento e gli eventuali sviluppi (art. 6 C.N.)”; evita domande “suggestive o implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto reato oggetto delle indagini (art. 13 C.N.)”.
- Art. 15: Lo psicologo forense si impegna a “favorire la concentrazione dei colloqui con il minore in modo da minimizzare lo stress che la ripetizione dei colloqui può causare al bambino (art. 8 C.N.)”.



Consulenze e psicoterapia

- Art. 16: "I ruoli dell'esperto nel procedimento penale e dello psicoterapeuta sono incompatibili (art. 26 C.D.; art. 4 C.N.). L'alleanza terapeutica, che è la caratteristica relazionale che domina la realtà psicoterapeutica, è incompatibile col distacco che il perito e il consulente tecnico devono mantenere nel processo. Per questo, chi ha o abbia avuto in psicoterapia una delle parti del processo o un bambino di cui si tratta nel processo o un suo parente, o abbia altre implicazioni che potrebbero comprometterne l'obiettività (art. 26/2, art. 28/1 C.D.) si astiene dall'assumere ruoli di carattere formale. Lo psicologo che esercita un ruolo peritale non svolge nel contempo nei confronti delle persone diagnosticate attività diverse come, per esempio, quelle di mediazione o di psicoterapia. Egli, con il consenso dell'avente diritto, potrà semmai, in quanto testimone, offrire il suo contributo agli accertamenti processuali (art. 12 C.D.). Durante il corso della valutazione processuale, lo psicologo forense non può accettare di incontrare come cliente per una terapia nessuno di coloro che sono coinvolti nel processo di diagnosi giudiziaria".

Contesto sociale dell'indagine

- Art. 17: “Nelle valutazioni riguardanti la custodia dei figli, lo psicologo forense valuta non solo il bambino, i genitori e i contributi che questi psicologicamente possono offrire ai figli, ma anche il gruppo sociale e l'ambiente in cui eventualmente si troverebbe a vivere”.

